

---

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 gennaio 2014, n. 3/R

**Regolamento di attuazione dell'articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico- amministrativi di area vasta quali centrali di committenza del sistema sanitario regionale. Modifiche al d.p.g.r. 45/R/2008.**

(Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 29.01.2014 )

INDICE

**PREAMBOLO**

**CAPO I - Oggetto e ambito di applicazione**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

**CAPO II - Individuazione dei soggetti responsabili**

Art. 4 - Nomina del responsabile unico del procedimento per la fase di gara

Art. 5 - Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

Art. 6 - Nomina del direttore dell'esecuzione

**CAPO III - Disposizioni relative alle funzioni dei soggetti responsabili e all'esecuzione del contratto**

**SEZIONE I - Funzioni dei soggetti responsabili**

Art. 7 - Funzioni del responsabile unico del procedimento

Art. 8 - Funzioni del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto

Art. 9 - Funzioni del direttore dell'esecuzione

**SEZIONE II - Disposizioni per l'esecuzione del contratto**

Art. 10 - Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei contratti

Art. 11 - Fase di avvio del contratto

Art. 12 - Penali e risoluzione contrattuale

Art. 13 - Sospensioni e variazioni contrattuali

Art. 14 - Verifiche di conformità e controlli

Art. 15 - Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro

**CAPO IV - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro")**

Art. 16 - Modifiche all' articolo 2 del d.p.g.r. 45/R/2008

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e in particolare l'articolo 101, comma 1 ter;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 24 ottobre 2013;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 novembre 2013;

Visto il parere della Quarta commissione consiliare, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2013;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2014, n. 16;

Considerato quanto segue:

1. al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia ottimali del sistema sanitario regionale nel settore degli approvvigionamenti di beni e servizi, viene razionalizzato l'impiego delle risorse umane e strumentali a ciò dedicate, attraverso una definizione di ruoli, requisiti e modalità di nomina dei soggetti responsabili;

2. al fine di garantire il necessario raccordo tra le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e l'attività degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) che svolgono attività di servizio tecnico oltre che di centrali di committenza e d'acquisto, si forniscono le opportune disposizioni organizzative;

3. al fine di razionalizzare i rapporti organizzativi tra gli ESTAV e le aziende sanitarie, si uniformano le procedure attualmente in essere relative agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte degli ESTAV stessi quali centrali di acquisto e centrali di committenza;

4. al fine di uniformare e razionalizzare gli adempimenti inerenti il sistema informativo dei contratti pubblici relativi agli appalti di servizi e forniture del sistema sanitario e in considerazione delle peculiarità strutturali delle relative gare, nonché della rilevanza quantitativa dei dati prodotti dal medesimo, si assumono misure operative per la costituzione di un interfaccia appositamente dedicato;

5. al fine di accogliere, per gli aspetti sostanziali, il parere della Quarta commissione consiliare, si apportano i conseguenti adeguamenti al testo.

Si approva il presente regolamento

## **CAPO I**

### ***Oggetto e ambito di applicazione***

#### ***Art. 1***

##### ***Oggetto***

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 101, comma 1 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), detta disposizioni relative all'esercizio dell'attività contrattuale degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) quali centrali di committenza al servizio delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, e in particolare alle modalità di nomina e alle funzioni dei soggetti responsabili che operano nell'ambito della procedura

---

contrattuale.

*Art. 2*  
*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per responsabile unico del procedimento (RUP), il soggetto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- b) per responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (RES), il soggetto di cui all'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");
- c) per direttore dell'esecuzione (DEC), il soggetto di cui all'articolo 300 del d.p.r. 207/2010;
- d) per procedura contrattuale, la procedura di acquisizione di forniture e servizi disciplinata dal d.lgs. 163/2006.

*Art. 3*  
*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica:

- a) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte degli ESTAV quali centrali di acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2007") e destinati alle aziende e agli enti del sistema sanitario regionale, rientranti nell'ambito della funzione di gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economici;
- b) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a), rispetto ai quali gli ESTAV operano come centrali d'acquisto ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della l. 296/2006 o come centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, rientranti nell'ambito delle funzioni trasferite ed in particolare della gestione delle reti informative e delle tecnologie sanitarie;
- c) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), rispetto ai quali gli ESTAV operano come centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

**CAPO II**  
**Individuazione dei soggetti responsabili**

*Art. 4*  
*Nomina del responsabile unico del procedimento per la fase di gara*

1. Il RUP è nominato, per la cura e la gestione dell'intero procedimento di gara, dal direttore generale dell'ESTAV, o da un suo delegato, di norma all'interno delle strutture competenti per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Il RUP possiede adeguate competenze in materia di procedure ad evidenza pubblica ed è supportato, per i profili tecnici afferenti alle sue funzioni, dai dipendenti dell'ESTAV e delle aziende sanitarie dotati delle necessarie competenze.

3. Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione oppure nella fase di predisposizione dell'eventuale atto di programmazione dell'attività contrattuale di cui all'articolo 271 del d.p.r. 207/2010.

*Art. 5*  
*Nomina del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto*

1. Il RES è individuato, per la cura dell'esecuzione di ogni procedura contrattuale, in fase di programmazione o di richiesta di acquisto, ed è individuato all'interno delle strutture competenti alla gestione esecutiva del contratto.

2. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il RES è nominato dal direttore generale dall'ESTAV o da un suo delegato e coincide con il RUP, tranne che nei casi di utilizzo degli strumenti contrattuali propri delle centrali d'acquisto, quali convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e fattispecie consimili.

3. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di RES, del personale dell'ESTAV con adeguate competenze nella materia. Il RES è nominato dal direttore generale dell'ESTAV, o da un suo delegato, e nell'atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate per effetto dell'avvalimento di cui al presente comma.

4. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il RES è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria dell'appalto fra il proprio personale con adeguate competenze nella materia.

5. Nelle fattispecie contrattuali miste, nelle quali vi sia la presenza di elementi propri di più di una delle ipotesi indicate all'articolo 3, il RES è nominato con atto del direttore generale dell'ESTAV, che definisce le competenze a lui assegnate in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento e dagli atti di cui all'articolo 10.

#### *Art. 6*

##### *Nomina del direttore dell'esecuzione*

1. Il DEC è individuato, nei casi di cui all'articolo 300 del d.p.r. 207/2010 e in casi di motivata necessità, di norma in fase di programmazione o di richiesta di acquisto, fra personale in possesso di adeguate competenze nella materia.

2. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il DEC è nominato dal direttore generale dell'ESTAV o da un suo delegato.

3. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di DEC, del personale dell'ESTAV. Il DEC è nominato dal direttore generale dell'ESTAV, o da un suo delegato, e nell'atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate per effetto dell'avvalimento di cui al presente comma.

4. Per le procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il DEC è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria dell'appalto fra il proprio personale ovvero scelto mediante le procedure previste dall'articolo 300, comma 4 del d.p.r. 207/2010.

5. Nelle fattispecie contrattuali miste, nelle quali vi sia la presenza di elementi propri di più di una ipotesi indicata all'articolo 3, il DEC è nominato con atto del direttore generale dell'ESTAV, che definisce le competenze a lui assegnate in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento e dagli atti di cui all'articolo 10.

### **CAPO III**

#### ***Disposizioni relative alle funzioni dei soggetti responsabili e all'esecuzione del contratto***

#### **SEZIONE I**

##### **Funzioni dei soggetti responsabili**

#### *Art. 7*

##### *Funzioni del responsabile unico del procedimento*

1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006, con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, il RUP:

- a) coordina la progettazione di servizi e forniture, curando la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonee a consentire la progettazione;
- b) formula proposte all'ESTAV circa il sistema di affidamento;
- c) coordina e cura l'andamento delle attività istruttorie per la predisposizione degli atti di gara;
- d) coordina le attività necessarie alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del d.lgs. 163/2006 da parte del direttore generale dell'ESTAV o suo delegato;
- e) compie le azioni dirette a garantire il flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l'ESTAV per l'efficiente svolgimento dell'attività di competenza;
- f) effettua attività di monitoraggio dei tempi della procedura per il corretto svolgimento della stessa, segnalando eventuali difformità, impedimenti e ritardi;
- g) cura la predisposizione degli atti per l'adozione dei provvedimenti necessari al procedimento di gara nonché, laddove previsto nei singoli ordinamenti, la stipula di contratti, convenzioni ed accordi quadro;
- h) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) con riferimento alle attività di propria competenza;
- i) cura gli adempimenti informativi verso l'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) per le fasi indicate nel presente comma.

2. Il RUP si avvale di professionisti, strutture e risorse dell'ESTAV e delle aziende sanitarie anche mediante la costituzione di appositi collegi tecnici. Le linee guida di cui all'articolo 10, comma 2

---

disciplinano nel dettaglio tali rapporti organizzativi e funzionali.

*Art. 8*

*Funzioni del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto*

1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006, il RES svolge le seguenti funzioni:
  - a) svolge, in coordinamento con il DEC, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 163/2006, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
  - b) conferma il certificato di verifica di conformità rilasciato dal DEC;
  - c) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il DEC ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  - d) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008;
  - e) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi della l.r. 38/2007;
  - f) assicura la regolare esecuzione del contratto mediante l'esercizio di ogni attività amministrativa, contabile e tecnica necessaria e opera con pienezza di poteri anche nei casi di cui agli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3;
  - g) interviene nei casi di appurata inerzia del DEC;
  - h) nel caso di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, laddove non previsto diversamente dai medesimi atti, il RES cura gli atti necessari per l'adesione alla convenzione o per l'attuazione dell'accordo coordinandosi con il RUP.
2. Nel caso di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, il RES comunica tempestivamente al RUP ogni evento che, a qualunque titolo, incida sui medesimi.
3. Nelle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) in cui il RES coincide con il RUP, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal RUP.

*Art. 9*

*Funzioni del direttore dell'esecuzione*

1. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 il DEC, ove nominato, svolge le seguenti funzioni:
  - a) svolge, in coordinamento con il RES, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al RES dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 163/2006;
  - b) provvede alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, avvalendosi del personale tecnico delle aziende o dell'ESTAV per le attività di supporto e rilascia, di norma, il certificato di verifica di conformità;
  - c) assicura la regolare esecuzione del contratto mediante l'esercizio di ogni attività amministrativa, contabile e tecnica necessaria e opera con pienezza di poteri anche nei casi di cui agli articoli 5, comma 3 e 6, comma 3;
  - d) cura l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - e) cura i procedimenti relativi alle sospensioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 308 del d.p.r. 207/2010, e compila i verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione ivi previsti;
  - f) cura i procedimenti relativi alle variazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 311 del d.p.r. 207/2010 e predispone gli atti aggiuntivi e di sottomissione ivi previsti.

**SEZIONE II**

**Disposizioni per l'esecuzione del contratto**

*Art. 10*

*Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei contratti*

1. I regolamenti adottati dai direttori generali degli ESTAV ai sensi dell'articolo 133 della l.r. 40/2005 definiscono le modalità di esecuzione dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Ai fini di garantire l'uniformità delle procedure a livello regionale, con apposito atto del coordinatore degli ESTAV, di cui all'articolo 120, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), sono definite linee guida contenenti le disposizioni organizzative,

---

amministrative e contabili afferenti all'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), per quanto non previsto negli articoli del presente capo.

3. Le aziende sanitarie sono tenute a uniformare la propria regolamentazione interna e i capitolati di gara alle linee guida di cui al comma 2.

#### *Art. 11*

##### *Fase di avvio del contratto*

1. Dell'avvio dell'esecuzione contrattuale il DEC dà notizia al RUP, salvo i casi di stipula di convenzioni, accordi quadro e fattispecie consimili, in cui alla comunicazione provvede il RES.

2. Ove previsto dal capitolato di gara, il DEC cura la redazione di apposito verbale, che viene redatto in duplice esemplare e controfirmato dall'impresa.

3. Ove previsto dai capitolati di gara o comunque ritenuto necessario, il DEC cura gli incontri preliminari alla fase di avvio, durante i quali si procede alla definizione dei documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### *Art. 12*

##### *Penali e risoluzione contrattuale*

1. Il DEC riferisce al RES circa ogni ipotesi di ritardo o non conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali e assicura, nell'esercizio della vigilanza contrattuale, ogni iniziativa volta a prevenire tali evenienze.

2. Le penali a fronte delle inadempienze contrattuali vengono irrogate dal RES, su proposta del DEC.

3. Il RES può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP.

4. Il RES, o il DEC nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3, informa il RUP di ogni episodio rilevante ai fini della risoluzione della convenzione, accordo quadro e fattispecie consimili, in particolare qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

#### *Art. 13*

##### *Sospensioni e variazioni contrattuali*

1. In caso di sospensioni o variazioni contrattuali il RES, su comunicazione del DEC, cura l'adozione degli atti amministrativi da parte degli organi competenti secondo l'ordinamento contabile di ciascuna azienda sanitaria.

#### *Art. 14*

##### *Verifiche di conformità e controlli*

1. I regolamenti e le linee guida di cui all'articolo 10 precisano i casi in cui le verifiche di conformità possono essere effettuate a campione e stabiliscono la periodicità delle verifiche in corso di esecuzione.

2. Gli ESTAV possono effettuare controlli a campione e verifiche ispettive in corso di contratto al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario, ai sensi dell'articolo 312 del d.p.r. 207/2010.

#### *Art. 15*

##### *Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro*

1. Il RES ed il DEC svolgono le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, fornendo agli organi aziendali competenti informazioni utili per lo svolgimento di azioni dirette a verificare il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

2. Il RES, con il supporto eventuale del DEC, svolge ogni azione necessaria per la redazione, l'aggiornamento e le modifiche del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all'articolo 26 del d. lgs. 81/2008.

3. Per lo svolgimento delle azioni di cui al comma 2 il RES si avvale del supporto dei servizi di prevenzione e protezione (SEPP) delle rispettive aziende sanitarie, nel rispetto delle competenze stabilite dagli ordinamenti delle singole aziende per lo svolgimento di tali funzioni.

### **CAPO IV**

***Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del***

---

**lavoro”)****Art. 16****Modifiche all' articolo 2 del d.p.g.r. 45/R/2008**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”) è inserito il seguente:

*“ 3 bis. Nel rispetto delle specifiche tecniche definite dall'Osservatorio, all'interno del sistema informativo è costituito e gestito dagli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) un interfaccia, appositamente dedicato alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di forniture e servizi affidati dagli enti stessi e dalle aziende sanitarie. ”.*

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.